

S T A T U T O

Art. 1 - E' costituita ad opera del dr. Giuseppe Fantoni, nato a Clusone il 23 novembre 1886, la Fondazione denominata "FONDAZIONE FANTONUM DE RASCAROLO DI ROVETTA".

La Fondazione ha sede in Rovetta in via Fantoni n. 1.

La Fondazione ha per motto: "quae patres paraverunt filii servent in aevum".

Il sigillo della Fondazione è lo stemma Fantoni (elefante con torretta in sella contornata da nove stelle e contenente due lance-bandiera).

Art. 2 - La Fondazione ha lo scopo educativo-culturale in campo artistico di conservare nella casa Fantoni in Rovetta le collezioni di interesse artistico, architettonico e storico assegnate dal fondatore per renderle sempre più note ed accessibili agli studiosi ed al pubblico, e di accrescere tali collezioni mediante i redditi dei beni donati dal fondatore, nonchè con i mezzi derivati da lasciti, donazioni ed elargizioni da parte di Enti e privati.

Art. 3 - Per raggiungere lo scopo citato all' art. 2 alla Fondazione viene assegnato il patrimonio immobiliare e quello mobiliare precisati nell' atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato con eventuali lasciti, legati, donazioni, erogazioni sia di beni immobili che di beni mobili da parte di terzi. La Fondazione potrà accettare con le opportune cautele depositi di cose d' arte.

Art. 4 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati dal fondatore e dalle sue due figlie e successivamente dai discendenti delle stesse maggiorenni e capaci, o dai loro rappresentanti legali. Almeno tre dei sette membri dovranno essere discendenti del fondatore, o loro rappresentanti legali. In difetto di accordo fra i discendenti, o nel caso che gli stessi venissero a mancare, la designazione sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione sceglie nel proprio seno il Presidente, che dura in carica cinque anni e che può essere riconfermato, e che sarà il fondatore, vita natural durante, e successivamente un suo discendente.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica cinque anni, e può essere rieletto, è investito di ogni più ampio potere per l' amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, seguendo la tradizione secolare della Famiglia Fantoni, deve: curare e migliorare con ripristini, restauri e adattamenti che ne aumentino la godibilità artistica, ambientale, pratica e funzionale la casa Fantoni in Rovetta mantenendola aperta al pubblico ed agli studiosi tendendo a trasformarla gradatamente in casa-museo che serva di piccolo centro locale di educazione e cultura artistiche; conservare nei locali ad hoc destinati nella sopraccitata casa Fantoni e restaurare, ordinare ed accrescere e far studiare le raccolte artistiche e cioè i bozzetti di legno, i bozzetti di creta, le opere di legno e le opere di marmo, i disegni architettonici e l'archivio di casa Fantoni e renderli sempre più noti ed accessibili al pubblico ed agli studiosi; studiare ed illustrare l'attività Fantoniana nella zona dal secolo XIV al XIX; fare esposizioni e mostre o prendervi parte, e tenere conferenze; collaborare con le scuole della zona per diffondere la conoscenza dell'arte fantoniana. Inoltre il Consiglio di Amministrazione provvede: ad attribuire gli incarichi di cura, di vitalizzazione e mostra della intera casa Fantoni e di illustrazione delle raccolte fantoniane ad una o più persone scelte, a proprio insindacabile giudizio, prima fra le due figlie del fondatore ed i loro discendenti nati nelle famiglie Pedrocchi Fantoni e Cattaneo, poi fra gli altri discendenti; a dare in affitto molto basso, per abitazione continua, l'appartamento appositamente apprestato nella stessa casa Fantoni, al primo piano, a persona che costituisca con il solo fatto di abitare elemento di utilità, sicurezza e decoro per la Fondazione.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato in sessione ordinaria entro il mese di marzo di ciascun anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo, oltrechè, nell'una e nell'altra sessione, per tutti gli oggetti che verranno posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere altresì convocato, quando se ne presenti l'opportunità, per invito del Presidente oppure su domanda sottoscritta da due almeno dei membri del Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo con avviso da recapitarsi almeno tre giorni prima della seduta ed in caso di urgenza 24 ore prima.

Art. 8 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno cinque membri ed a maggioranza di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano ed a voti segreti; quando si tratta di questioni concernenti persone hanno sempre luogo a voti segreti. Per la validità delle adunanze non è computato chi per incompatibilità non può prendere parte alle deliberazioni. I verbali delle adunanze consigliari sono stesi da uno dei membri del Consiglio che funge da Segretario e sono firmati dallo stesso e dal Presidente.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio esercitano la loro funzione nel Consiglio stesso gratuitamente salvo il rimborso delle spese borsuali da ciascuno sostenute per intervenire alle sedute consigliari e per altre ragioni d' ufficio.

Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed inoltre cura la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, prende nei casi d' urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno riferendone al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano.

Art. 10 - I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre consecutive adunanze consigliari decadono dalla carica. La decadenza è preannunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Il servizio di cassa e di tesoreria sarà affidato ad un Istituto di Credito, avente agenzia in Rovetta e di notoria solidità, designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - L' esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 13 - Appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, stabiliranno le norme relative all' ordinamento dei servizi amministrativi e tecnici e al personale.

Art. 14 - In caso di estinzione della Fondazione, l' Autorità competente dovrà sentire il parere del Consiglio di Amministrazione circa la designazione dell' Ente che dovesse proseguire gli scopi della Fondazione e circa la devoluzione del patrimonio.

Art. 15 - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge al riguardo.

Art. 16 - La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

Dr. GIUSEPPE FANTONI

Don GIUSEPPE BRAVI teste

RAIMONDO MARINONI teste

Dr. FRANCESCO CIALONA NOTAIO IN BERGAMO (L.S.)

29 apr. 1970 n. 9821/I

visto Prefettura di Bergamo

IL PREFETTO